



Azienda Speciale Consortile A04

c/o Comune di Avellino
Piazza del Popolo, 1
Tel. 0825 200316
PEC: serviziociali@cert.comune.avellino.it - C.F.: 92107500644

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE, CHE PREVEDA IL RAPPORTO
OPERATORI/UTENTI**

ART.10, CO. 2 LETT. E) PUNTI 4) E 5) L.R. 11/2007

APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 6 DEL 22/06/2024

Premessa.....	2
Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Definizione e finalità	2
Art. 3 Principi.....	2
Art. 4 Obiettivi	2
Art. 5 Composizione	3
Art. 6 Attività svolte.....	3
Art. 7 Organizzazione	4
Art. 8 Sedi e orari di apertura.....	4



Azienda Speciale Consortile A04

c/o Comune di Avellino
Piazza del Popolo, 1
Tel. 0825 200316
PEC: serviziociali@cert.comune.avellino.it - C.F.: 92107500644

PREMESSA

Il Servizio Sociale Professionale è riconosciuto quale Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali dalla Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11 “*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328*”. All’art.5 lett. b) è così sancito: “*il servizio sociale professionale deve essere garantito da ogni comune, o tra di loro associati, dell’ambito territoriale*”. All’art.10 lett. e) punto 4 è inoltre specificato che i Comuni devono adottare regolamenti volti “*alla promozione della presenza del servizio sociale professionale in ciascun comune dell’ambito territoriale*”.

ART. 1

OGGETTO

Nel presente regolamento sono contenute norme volte a definire e disciplinare le finalità, la composizione, le attività, l’organizzazione, gli obiettivi, i principi, le sedi e gli orari di apertura del Servizio Sociale Professionale, così come indicato dalla L.R. 11/2007, e ss.mm.ii., dalle direttive regionali e dai piani sociali regionali.

ART. 2

DEFINIZIONE E FINALITA’

Il Servizio Sociale Professionale è un livello essenziale delle prestazioni sociali, necessario per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

È finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale. *Agisce per la prevenzione e la presa in carico, con interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione sociale. L’assistente sociale, quale case manager, è la figura professionale in grado di assumersi la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato, da realizzare insieme all’utente, alla famiglia, ad altri servizi o enti coinvolti*

ART.3

PRINCIPI

Il Servizio Sociale Professionale si basa sui principi propri della professione di Assistente Sociale, così come indicati nel TITOLO II del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 17 luglio 2009.

ART. 4

OBIETTIVI

Il Servizio Sociale Professionale mira ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale.

È finalizzato alla lettura e decodifica della domanda; alla presa incarico della persona, della famiglia, del gruppo sociale; all’attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse di rete; all’accompagnamento e aiuto nel processo di promozione e emancipazione delle persone in difficoltà.

Svolge la propria attività nell’ambito del sistema organizzato delle risorse sociali a favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, aiutandole sia



nell'uso personale e sociale di tali risorse, organizzando e promuovendo prestazioni, al fine di acquistare la propria autonomia negoziale (cfr. Relazione CROAS - Assemblea degli iscritti 29.06.2013).

ART. 5

COMPOSIZIONE

Il Servizio Sociale Professionale deve essere svolto da personale in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 23 marzo 1993, n.84 *“Ordinamento della professione di Assistente Sociale ed istituzione dell'Albo Professionale*. Il rapporto operatore/utente è espressamente indicato all' art. 10 lett. e) punto 5) L.R. 11/07: *“(…)il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari nel minimo a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. Rapporto operatore utenti pari a 1/6.500”*.

ART. 6

ATTIVITA' SVOLTE

Il Servizio Sociale Professionale risponde all'esigenza dei cittadini di avere, tramite personale qualificato, informazioni complete relativamente ai servizi sociali offerti, ai propri diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ed alle procedure di reclamo e di tutela in seguito ad eventuali disservizi ricevuti.

Gli interventi e i servizi svolti sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini. Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e rispondono ai bisogni delle singole persone attraverso progetti individualizzati e metodologie unitarie di ascolto e di presa in carico.

L'assistente sociale, che svolge il Servizio Sociale Professionale, (...) *opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno (...)*.

Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale (cfr. Relazione CROAS - Assemblea degli iscritti 29.06.2013).

Con la coincidenza dell'ambito territoriale e del distretto sanitario e la forte sinergiarichiesta in materia di programmazione sociosanitaria l'assistente sociale ha poi la responsabilità sia della qualità del processo, sia della sostenibilità dei costi nella presa in carico degli utenti nelle Unità di Valutazione Integrata (UVI), nell'elaborazione del progetto individualizzato, nella valutazione del percorso e nelle scelte di dismissione.

In sinergia con l'Ufficio di Piano di Zona, con i Responsabili degli Uffici Comunali per le Politiche Sociali, e secondo le direttive dell'Assemblea dei Sindaci, collabora infine alla pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione, monitoraggio, verifica e valutazione dei servizi sociali territoriali.



ART. 7

ORGANIZZAZIONE

Il Servizio Sociale Professionale è organicamente e funzionalmente collegato con il Servizio di Segretariato Sociale, entrambi coordinati dall'Ufficio di Piano di Zona.

Gli operatori del Servizio Sociale Professionale garantiscono l'accesso al sistema integrato dei servizi, operando a costante contatto con i bisogni dei cittadini dell'Ambito Territoriale. Per questa particolare specificità è opportuno che l'intero servizio sia coordinato dall'Ufficio di Piano di Zona e sia in stretto raccordo con il sistema informativo unitario di Ambito Territoriale, al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni sui bisogni; di contribuire alla programmazione e alla valutazione dei servizi; di coordinare le modalità di partecipazione alle Unità di Valutazione Integrata, in base a criteri di omogeneità territoriale.

ART. 8

SEDI ED ORARI DI APERTURA

Il Servizio Sociale Professionale deve essere garantito in ciascun Comune afferente l'Ambito Territoriale e con un rapporto numerico pari nel minimo ad un'assistente sociale ogni seimilacinquecento cittadini residenti - rapporto operatori utenti pari a 1/6.500 - così come definito dalla L.R. 11/2007 e ss.mm.ii. .

Il Servizio Sociale Professionale deve altresì garantire almeno 12 ore di *front-office* e le restanti ore di *back-office*.